

LEGGE REGIONALE

Istituzione del marchio di origine e qualità e di un regime di aiuti in favore dei consorzi volontari di valorizzazione economica dei prodotti agro-zootecnici pugliesi

LEGGE REGIONALE : " Istituzione del marchio di origine e qualità e di un regime di aiuti in favore dei consorzi volontari di valorizzazione economica dei prodotti agro-zootecnici pugliesi".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Puglia, allo scopo di valorizzare la produzione agro-zootecnica pugliese e favorire il più vasto collocamento della stessa sui mercati nazionali ed esteri, istituisce apposito marchio di origine e di qualità da applicarsi su prodotti che, per sistema di lavorazione, zona di produzione ed intrinseche caratteristiche, offrono garanzia al consumatore.
2. La Regione Puglia favorisce, altresì, la costituzione di Consorzi volontari di produttori che assumono come scopo la valorizzazione commerciale di prodotti agro-zootecnici, con denominazione di origine o tipica, attraverso l'applicazione sui medesimi di apposito marchio di qualità.
3. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono estesi anche alle Associazioni dei produttori agricoli legalmente riconosciute a norma della legge regionale 1.2.1982, n. 7.

Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione si avvale dell'ERSAP, che li esegue sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale, in applicazione di specifici programmi annuali e pluriennali, adottati dalla medesima Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente, concernenti:

- a) i tipi di prodotti da ammettere all'uso del contrassegno regionale;
- b) i criteri da seguire per l'effettuazione dei controlli preventivi e successivi alla concessione dell'uso del marchio.

Art. 3

1. Presso l'ERSAP è istituito l'Ufficio tecnico scientifico a cui è demandato il compito di esprimere pareri:

- a) sulle istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'uso del contrassegno regionale e sulle eventuali proposte di revoca dell'uso dello stesso;
- b) sulla misura dei diritti di marchiatura da porre a carico delle ditte richiedenti l'uso del marchio;
- c) sulle istanze presentate dai soggetti indicati nel precedente articolo 1 intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge.

2. L'Ufficio tecnico scientifico di cui al precedente comma può avvalersi ^{per lo svolgimento} dei suoi compiti, di esperti scelti tra i titolari delle cattedre delle facoltà di Agraria e di Economia e Commercio del

le Università pugliesi e tra i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria operanti in Puglia.

Art. 4

1. L'ERSAP, su richiesta delle ditte interessate, concede l'uso del marchio regionale.
2. L'ERSAP controlla periodicamente, mediante indagini a campione, la produzione per la quale tale autorizzazione è stata concessa.
3. L'autorizzazione è subordinata alla stipula di apposito disciplinare nel quale verranno stabiliti gli obblighi e le responsabilità dei richiedenti.
4. Per l'esecuzione dei controlli da effettuarsi sui luoghi di produzione e di consumo, l'ERSAP si avvale, oltre che delle proprie strutture, di altri organismi a carattere pubblicistico operanti nel settore interessato.
5. All'uopo l'ERSAP è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Enti e Istituti predetti.
6. Qualora dai controlli effettuati risulti che i prodotti non rispondono alle caratteristiche per le quali il marchio è stato concesso, l'ERSAP revoca l'autorizzazione all'uso del contrassegno.
7. Avverso la revoca può essere avanzato, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della delibera dell'ERSAP, ricorso alla Giunta regionale, la quale decide in via definitiva.
8. Analogo ricorso può essere avanzato avverso il rigetto dell'istanza.

za tendente ad ottenere l'autorizzazione all'uso del contrassegno.

9. I provvedimenti di autorizzazione e di revoca dell'uso del marchio sono pubblicati, per estratto, a cura dell'ERSAP, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 5

1. Il contrassegno del marchio di origine e di qualità è fissato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il marchio è registrato a cura dell'ERSAP, secondo le vigenti norme di legge in materia; sia agli effetti nazionali che a quelli internazionali.

Art. 6

1. Le spese per l'applicazione del marchio e per i controlli sono a totale carico della Regione.

2. La misura dei diritti da pagarsi sarà fissata dalla Giunta regionale.

Art. 7

1. L'ERSAP è autorizzato a concedere, ai Consorzi di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli già costituiti o da costituirsi, alle Associazioni di produttori agricoli legalmente riconosciute a norma della legge regionale 1.2.1982, n. 7 ed ai Con-

sorzi volontari, contributi per agevolare la costituzione ed il funzionamento qualora si propongano la valorizzazione commerciale dei prodotti agrò-zootecnici con denominazione di origine o tipica, dotandosi di apposito marchio di qualità.

2. I contributi di cui al precedente comma non sono cumulabili con altri incentivi concessi allo stesso titolo.

3. L'importo del contributo è pari al 75% delle spese ammissibili per la costituzione ed è rapportato per il funzionamento al valore dei prodotti commercializzati con il marchio consortile di qualità, nella misura che annualmente sarà fissata dalla Giunta regionale.

Art. 8

1. L'ERSAP è autorizzato ad attivare una organica campagna pubblicitaria a carattere poliennale per la divulgazione, sia in Italia che all'estero, della immagine e delle funzioni del marchio regionale di origine e di qualità e per ogni informazione relativa allo stesso.

Art. 9

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è istituito apposito capitolo recante la denominazione :
" Finanziamento all'ERSAP per l'attuazione della legge relativa al marchio regionale di origine e di qualità e ai Consorzi di valorizzazione commerciale dei prodotti agro-zootecnici pugliesi ".
2. Allo stanziamento di L. 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 si provvede con variazione in diminuzione di pari importo dal capitolo 1602060 del Bilancio regionale.
3. All'onere per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno determinati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del Bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F. Co (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F. Co (Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F. Co (Silvana Vernola)

E' estratto del verbale della seduta del 15 aprile
1987 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regiona
le.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F. Co (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F. Co (Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F. Co (Silvana Vernola)